



Roma 19 SET. 1985

Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO  
INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Off. XI - Ufficio Centrale Metrico e Saggio dei Metalli Preciosi

Via Antonio Besio, 15 - 00151 ROMA

Prot. N. 453363 Allegati

Risposta al Foglio N. 12

del

Ad Uffici Provinciali Metrici

Loro Sedi

OGGETTO Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi disciplinati dal D.L. 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e successive modificazioni; dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690 e successive modificazioni e dal DPR 26 maggio 1980, n. 391 e successive modificazioni.

Circolare Ministeriale n. 71/2

UFFICIO METRICO  
BOLZANO  
- 9. Okt. 1995  
N. 752 P. PR

FAX 981685

FAX 980636

- Alla Confindustria
- Alla Confcommercio
- Alla Confartigianato
- Alla Confagricoltura
- Alla Confapi
- Alla Confesercenti
- Alla C.N.A.
- Alla Coldiretti
- Alla Confcoltivatori
- Alla Assobirra
- Alla Federchimica
- Alla Federvini
- Alla Unione Italiana Vini
- Alla Federalimentari

Loro Sedi

I provvedimenti normativi in materia di preimballaggi confezionati secondo quantità unitarie costanti prevedono che il fabbricante, in alternativa alla misurazione unità per unità, effettui sui preimballaggi prodotti un controllo statistico secondo modalità ammesse od autorizzate dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico.

In relazione alle domande giacenti presso quest'ufficio con le quali sono state richieste autorizzazioni delle modalità adottate, si precisa quanto segue:

1.) Per modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati.

Istituito per il mercato e sicca dello Stato - Se si presuppone che i dati sono stati espressi, argomentati, e indicati nelle risposte al N. del D.L. n. 451 del 3 luglio 1976, convertito con legge n. 614 del 19 agosto 1976, e successive modificazioni.

2.) Qualunque siano le modalità scelte, il campionamento effettuato deve essere idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi in oggetto. In particolare i preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati devono essere tali da superare i controlli applicabili, di cui all'art. 15 e all'allegato II del D.L. 3 luglio 1976, n. 451, come modificato dal D.M. 13 marzo 1979; all'art. 10 e all'allegato II della Legge 25 ottobre 1978, n. 690, come modificata dal D.M. 27 febbraio 1979, e all'art. 12 del DPR 26 maggio 1980, n.391(\*). I predetti controlli sono effettuati in sede di sorveglianza dall'Amministrazione metrica.


3.) La conformità alle condizioni di cui ai punti 1.) e 2.) precedenti esclude l'invio delle domande da indirizzare al Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Centrale Metrico - per l'autorizzazione delle modalità seguite nel proprio campionamento statistico; per quelle già pervenute la presente circolare vale anche come risposta.

4.) Le Aziende, che seguono modalità diverse da quelle indicate al punto 1.), anche se hanno presentato apposita domanda per la relativa autorizzazione, devono adeguarsi entro sei mesi a quanto sopra riferito, senza attendere una specifica risposta da parte di questo ufficio, che non ha la possibilità materiale di corrispondere individualmente al grande numero di domande pervenute. Nelle more dell'adeguamento, resta comunque inteso che l'Amministrazione metrica può effettuare anche in questo caso in occasione di operazioni di sorveglianza i controlli previsti dai provvedimenti citati al punto 2.).

Le Associazioni di categoria in indirizzo sono pregate di dare diffusione della presente circolare fra i propri associati.

Gli Uffici Metrici Provinciali sono invitati a dare un cenno di ricevuta assicurando di aver adottato tutte le iniziative del caso per portare a conoscenza il contenuto della circolare agli operatori interessati della propria provincia.

Il Direttore della Divisione



(\*) Il D.L. 3 luglio 1976, n. 451, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976;

il D.M. 13 marzo 1979, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 24 aprile 1979;

la Legge 25 ottobre 1978, n. 690; è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 316 dell'11 novembre 1978;

il D.M. 27 febbraio 1979, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1979;

il D.P.R. 26 maggio 1980, n.391 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1980.